



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.13/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37550** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxxx, c.f. xxxxxxxx, nato a xxxxx il xxxxxxxx ed ivi residente alla Via xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Falconieri, e domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 21 gennaio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S. e, in virtù di delega, l'avv. Francesca Blaso per il ricorrente;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data xxxxxxxx, xxxxxxxx, come sopra generalizzato, già Assistente della Polizia di Stato, riferisce:

- di aver presentato in data xxxxxx, xxxx e xxxxxxx istanze per il

	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio relativamente	
	all’infermità “<i>Spondilodiscoartrosi lombare con protrusione discali L4 – L5</i>	
	<i>ed ernia discale L5 – S1 a lieve incidenza funzionale</i>”;	
	- che con verbale n.xxxxxx, xxx del xxxxxx e del xxxxx la C.M.O.	
	ascriveva la predetta infermità alla VIII cat. Tab. A;	
	- che la Commissione di Verifica delle Cause di servizio con parere n.	
	xxxxx del xxxxxx giudicava l’infermità SI dipendente da causa di servizio,	
	con conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo con decreto xxxxx;	
	- di aver trasmesso all’I.N.P.S. in data xxxx istanza telematica per il	
	riconoscimento della Pensione privilegiata;	
	- che con verbale modello xxxxxx del xxxx, la C.M.O. giudicava	
	l’infermità ai fini della P.P.O. ascrivibile alla VIII cat. Tab. A;	
	- con nota n.xxxxxxx del xxxxxx l’I.N.P.S. trasmetteva l’atto di	
	liquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia con il sistema misto con	
	decorrenza xxxxx;	
	- di aver presentato in data xxxxxxxx diffida, nel silenzio dell’ente	
	previdenziale, ai fini della liquidazione del trattamento privilegiato, rimasta	
	tuttavia priva di riscontro.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al	
	conseguimento della P.P.O. con decorrenza dal xxxxxxxxxxxx, con conseguente	
	riconoscimento degli arretrati e accessori.	
	Si è costituito l’I.N.P.S., il quale ha segnalato di aver provveduto ad emettere	
	il provvedimento xxxxxx del xxxxxx con il quale è riconosciuto in favore del	
	ricorrente il trattamento privilegiato richiesto, con pagamento, comprensivo	
	degli arretrati, previsto con il cedolino di ottobre xxxxxx.	
	2	

	L’istituto ha dunque chiesto un breve rinvio per verificare l’avvenuto	
	pagamento in vista della conseguente declaratoria di cessazione della materia	
	del contendere.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 17 settembre 2024, su concorde	
	avviso delle parti, è stato disposto il richiesto rinvio per la verifica del	
	pagamento di quanto dovuto.	
	In vista della successiva udienza, l’I.N.P.S. ha depositato copia del cedolino	
	del mese di ottobre xxxxxx da cui risulta il pagamento della prestazione	
	richiesta.	
	All’udienza del 21 gennaio 2025, le parti si sono date atto della sussistenza	
	dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene al riconoscimento	
	del diritto del ricorrente alla Pensione Privilegiata Ordinaria di VIII ctg. Tab.	
	A con decorrenza dalla data del congedo, in conseguenza dell’accertata	
	dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata.	
	Come detto, le parti si sono date reciprocamente atto dell’avvenuta integrale	
	soddisfazione della pretesa, a seguito dell’adozione da parte dell’Istituto	
	previdenziale del provvedimento di liquidazione del trattamento privilegiato	
	con riconoscimento degli arretrati.	
	Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria della cessazione della	
	materia del contendere.	
	L’avvenuta liquidazione della P.P.O. in data successiva al deposito del ricorso	
	comporta la soccombenza virtuale dell’I.N.P.S. che va dunque condannato	
	3	

	alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37371 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente	
	che si liquidano nell'importo complessivo di €. 300,00 (trecento/00), da	
	distrarsi in favore del legale antistatario.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 21 gennaio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata il 22.1.2025	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli	
	eventuali danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	4	

[illegible]